

STATUTO

ORGANISMO CONTROLLO QUALITA' PRODUZIONI REGOLAMENTATE

Approvato in ASSEMBLEA SOCI 13.06.22 - (Rev. 08/02/2022 CdA)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 È costituita la Società cooperativa denominata:

“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Società Cooperativa”

denominato anche “OCQ” od “OCQ PR”.

1.2 La Società ha sede legale nel Comune di REGGIO EMILIA.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di:

- a.** fornire ai soci, e a chiunque avendone diritto ne faccia richiesta, certificazione di prodotti, processi e servizi con particolare riferimento a filiere operanti in ambiti regolamentati quali, ad esempio, prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o ad Indicazione Geografica Protetta (IGP), nel rispetto dei Disciplinari di produzione e delle norme nazionali ed internazionali;
- b.** infondere fiducia a tutte le parti interessate dalle certificazioni rilasciate, fino al consumatore finale, garantendo le attività previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per la valutazione di conformità a requisiti espressi in Disciplinari, norme tecniche o altri documenti;
- c.** collaborare allo sviluppo ed alla diffusione del movimento cooperativo.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 La Cooperativa ha come oggetto:

- a.** lo svolgimento delle attività previste, funzionali e/o comunque connesse al rilascio ed al mantenimento della Certificazione di prodotto per Produzioni Regolamentate quali, ad esempio, prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o ad Indicazione Geografica Protetta (IGP), nel rispetto dei Disciplinari di produzione e delle norme nazionali ed internazionali;
- b.** lo svolgimento delle attività previste, funzionali e/o comunque connesse al rilascio ed al mantenimento di altri tipi di certificazioni rispetto a quelli indicati al punto 4.1.a) qualora non risultino in conflitto con l'attività di Certificazione di prodotto per le Produzioni Regolamentate;

- c. la realizzazione e la gestione, diretta o in collaborazione con organizzazioni o enti pubblici e privati di studi e ricerche finalizzate al miglioramento di metodologie ispettive ed analitiche applicabili all'attività certificativa della cooperativa, accedendo anche ad eventuali fondi e finanziamenti pubblici, provvidenze e contributi di enti ed istituzioni nazionali o estere sia pubblici sia privati;
- d. la promozione dell'affidabilità dei modi e dei criteri con i quali è svolta l'attività di Certificazione attraverso la realizzazione o la partecipazione ad eventi, convegni od altro, accedendo anche a misure, fondi e finanziamenti pubblici;
- e. la formazione sulla cultura del controllo di qualità e di conformità delle produzioni certificate per aziende, enti, tecnici ed operatori cointeressati e comunque realizzata mai a beneficio di singole aziende o gruppi non rappresentativi della categoria dei soggetti interessati affinché tale attività non possa mai prefigurarsi di tipo consulenziale e comunque in osservanza delle norme di riferimento e delle disposizioni delle autorità competenti;
- f. la definizione, il mantenimento di accordi e lo sviluppo di rapporti con centri, istituti ed organismi di certificazione nazionali ed internazionali allo scopo di ottenere la reciproca collaborazione;
- g. la stipula di accordi fra organismi, associazioni e federazioni di enti di certificazione nazionali ed internazionali operanti nel comparto agroalimentare;
- h. l'ottenimento e la conferma delle autorizzazioni, sia nazionali che internazionali, necessarie per svolgere l'attività di controllo di cui al punto a) del presente articolo;
- i. la Cooperativa in via non prevalente, ma al fine di conseguire gli scopi sociali, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi, con esclusione delle operazioni che potrebbero compromettere l'indipendenza finanziaria, nonché aderire od assumere sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere ed in organizzazioni, anche se operanti in settori diversi, purché venga assicurato il rispetto delle norme di riferimento per ogni campo di certificazione rilasciata.

Ai sensi delle norme vigenti sull'attività di Certificazione la Cooperativa non fornisce servizi di consulenza per la realizzazione di piani e programmi di implementazione della qualità dei prodotti oggetto di certificazione. Questo non preclude la possibilità di scambio di informazioni, spiegazioni di risultanze o chiarimento di requisiti tra l'Organismo di certificazione ed i suoi clienti o l'utilizzo, l'installazione ed il mantenimento di strumenti che sono necessari per le attività di OCQ PR.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

4.3 E' in facoltà della Cooperativa contrarre prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 La Cooperativa non può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci i soggetti che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) i produttori di materie prime che destinano quanto da loro prodotto, anche parzialmente, alla trasformazione in Produzioni Regolamentate, quali ad esempio DOP ed IGP o le relative associazioni di categoria;
- b) i trasformatori di materie prime in Produzioni Regolamentate, quali ad esempio DOP ed IGP o le relative associazioni di categoria;

- c) gli operatori che esercitano la stagionatura o la commercializzazione di Produzioni Regolamentate o le relative associazioni di categoria;
- d) i Consorzi di Tutela delle Produzioni Regolamentate;
- e) le Istituzioni Pubbliche e/o private che agiscano quali garanti della tutela degli interessi dei consumatori.

5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica e gli scopi della cooperativa stessa.

5.4 Non possono divenire soci coloro che esercitino imprese che forniscono attività di consulenza ad aziende clienti della cooperativa relativamente alle certificazioni erogate.

5.5 La Cooperativa dovrà predisporre un apposito regolamento al fine di garantire una partecipazione sociale che consenta una corretta rappresentatività di tutte le parti di cui all'art. 5.2 lett. a), b), c), d), e) ed all'art. 5.3.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la titolarità di imprese e/o la partecipazione in società, con dichiarazione espressa delle relazioni esistenti nell'ambito in cui OCQ PR certifica;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la sottoscrizione, per accettazione, del codice etico di OCQ PR.

6.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, il luogo e la data di costituzione, la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

6.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

6.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

6.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

7.1 I conferimenti dei soci cooperatori, che possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, sono rappresentati da azioni, il cui valore nominale, attualmente di euro 500,00, potrà essere modificato con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci nei limiti previsti dall'articolo 2525 Codice Civile.

Art. 8 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

8.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. La cessione delle azioni dei soci cooperatori è in ogni caso vietata.

8.2 Il socio può recedere dalla società con un preavviso di almeno tre mesi. Il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella società.

Art. 9 (Obblighi del socio)

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) all'accettazione ed al rispetto di un codice etico, che lo impegna a non interferire in tutti i processi richiesti per il rilascio delle certificazioni.

9.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa o a mezzo PEC.

Art. 10 (Diritti dei soci)

10.1 Ai soci della cooperativa spettano i diritti previsti dall'articolo 2422 del Codice Civile.

10.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data di inizio della consultazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

10.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.

10.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

10.5 Il diritto di consultazione dei libri sociali non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

11.1 La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, o a mezzo PEC, che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

12.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 (Esclusione)

13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali legittimamente prese, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che senza giustificati motivi, non abbia adempiuto gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società; in questo caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata, o a mezzo PEC, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi trenta giorni da detto invio e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- e) in qualsiasi modo si danneggi o si tenti di danneggiare moralmente la società;
- f) senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo si prenda parte ad imprese o enti che abbiano interessi o attività contrastanti con quelli della società;
- g) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

i) che abbia violato il codice etico sottoscritto manifestando un comportamento intimidatorio o esercitando pressioni sulle attività inerenti la certificazione.

13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

13.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 (Liquidazione)

14.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 18.6 lett. c) e 19, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 *quinquies*, comma 3 c.c..

14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione delle azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 *quinquies*, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15 (Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso dei versamenti effettuati per la sottoscrizione delle azioni di loro proprietà ed eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente **art. 14**.

15.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

15.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

15.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

15.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

15.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1, diversi da quello previsto nella lettera a), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

16.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

17.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18.6, lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci e/o prevista per legge.

17.2 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

18.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

18.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

18.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

18.5 Gli amministratori e i sindaci debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

18.6 L'assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n° 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n° 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

18.7 L'assemblea ordinaria dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite d'esercizio.

Art. 19 (Ristorni)

19.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

19.2 L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

19.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 20 (Assemblea dei soci)

20.1 L'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili e dei ristorni;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- e) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- f) tutte le delibere sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 21 (Assemblea dei Soci)

21.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

21.2 L'Assemblea è convocata con avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

21.3 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario.

21.4 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente

informato.

Art. 22 (Assemblee dei soci: costituzione e quorum deliberativi)

22.1 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

22.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono essere prese col voto favorevole almeno del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 23 (Votazioni)

23.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

23.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione (salvo in ogni caso il diritto dei soci dissenzienti di fare constare dal verbale il proprio voto contrario).

23.3 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, ovvero mediante mezzi di telecomunicazione comunque ammessi dalla disciplina o dalla prassi di volta in volta vigente, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

Art. 24 (Voto)

24.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

24.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

24.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare delle azioni oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento, in mancanza di detto regolamento i soci persone giuridiche hanno un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione.

24.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c.. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

25.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

Art. 26 (Amministrazione)

26.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione denominato anche "Consiglio Direttivo".

26.2 Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di sette ad un massimo di undici, ed il loro numero è determinato dalla assemblea ordinaria in sede di nomina.

26.3 La totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione non siano soci, non devono far parte di altri organismi di controllo che operino nel settore delle Produzioni Regolamentate. Gli Amministratori sono tenuti alla sottoscrizione ed al rispetto di un codice etico, pena la loro esclusione dal CdA, che li impegna a non interferire in tutti i processi richiesti per il rilascio delle certificazioni.

26.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per un periodo di non più di due esercizi e sono rieleggibili.

26.5 Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed uno o due Vice presidenti.

Il Presidente rimane in carica non più di quattro mandati consecutivi.

Art. 27 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

27.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per raggiungere gli scopi sociali.

27.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381, c. 4, c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle deliberazioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

27.3 Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Direttore determinandone i poteri e la retribuzione. Il Consiglio potrà inoltre conferire particolari incarichi, deleghe e funzioni alla direzione ed ai dipendenti della cooperativa.

27.4 Il Consiglio di Amministrazione in quanto responsabile del buon funzionamento della società provvede:

- a) a formulare gli indirizzi relativi alla politica della Cooperativa;
- b) a sorvegliare sulla corretta applicazione dei suoi indirizzi politici;
- c) al buon funzionamento del piano finanziario della Cooperativa;
- d) a deliberare la costituzione di Comitati, nel rispetto delle normative applicabili ad un Organismo di Certificazione, ai quali delegare attività e funzioni ben definite;
- e) a nominare commissioni per istruire o studiare procedure e/o metodologie di coordinamento delle funzioni ispettive e di controllo;
- f) a redigere e ad adottare un codice etico.

Art. 28 (Metodo decisionale collegiale)

28.1 Le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

28.2 A tal fine il Consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza ovvero mediante mezzi di telecomunicazione comunque ammessi dalla disciplina o dalla prassi di volta in volta vigente, anche per la totalità dei partecipanti alla riunione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

28.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

29.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. per cooptazione con altri elementi scelti fra i soci della cooperativa oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento interno della società. Qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione non siano soci non devono far parte di altri organismi di controllo che operino nel settore delle Produzioni Regolamentate.

29.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

29.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

30.1 Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 31 (Rappresentanza)

31.1 Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

31.2 Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

31.3 Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

31.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

31.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Istituzione di Comitati e Funzioni previsti dalla norma di certificazione di prodotto/processo/servizio)

32.1 Per assicurare indipendenza e imparzialità nelle attività di Certificazione previste dall'art. 4 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione istituisce tutti i Comitati e le Funzioni necessarie, secondo le indicazioni delle norme di riferimento per ogni campo di certificazione rilasciata, quali quelli indicati ai successivi art. 32.2 e 32.3.

32.2 La funzione di SALVAGUARDIA dell'Organismo di Certificazione (di seguito OdC) viene affidata dal Consiglio di Amministrazione ad un **Comitato di Salvaguardia per l'Imparzialità (CSI)** con funzione rappresentativa delle Parti aventi interesse alle attività di certificazione svolte dall'OdC e preposta a fornire a OCQ PR un parere in merito a:

- a. politiche e principi relativi all'imparzialità delle proprie attività di certificazione;
- b. qualsiasi tendenza, da parte dell'OdC, a permettere che considerazioni commerciali o di altro tipo impediscano la fornitura coerente ed imparziale di attività di certificazione;
- c. aspetti che possono influenzare l'imparzialità e la fiducia nella certificazione, compresa la trasparenza.

La composizione del CSI e le sue regole di funzionamento (previste in apposite Procedure e/o Regolamenti) debbono essere tali da assicurare la continua adeguatezza ed il costante equilibrio delle rappresentanze, in base alla normativa di riferimento, e comunque in osservanza delle disposizioni delle autorità competenti.

32.3 la Funzione tecnica di Delibera delle certificazioni (FdD) viene affidata dal Consiglio di Amministrazione a personale (dipendente o collaboratore) incaricato delle decisioni sulla certificazione. Il procedimento di nomina deve assicurare che gli incaricati dispongano delle competenze necessarie per l'adozione di valide ed efficaci deliberazioni in materia di certificazione.

Le persone incaricate dalla struttura dell'OdC potranno ricoprire tale ruolo, purché non abbiano partecipato al procedimento relativo alla fase di valutazione del soggetto da certificare.

Qualora l'ambito della certificazione di prodotto regolamentato lo preveda, la FdD, è svolta da un apposito comitato tecnico.

La FdD dovrà operare secondo opportune procedure e/o regolamenti che definiscono ruoli, compiti e responsabilità.

Art. 33 (Giunta di Appello)

33.1 Per le attività di Certificazione previste dall'art. 4 del presente Statuto il Consiglio di Amministrazione nomina una Giunta di Appello (GdA) finalizzata alla gestione dei ricorsi avversi alle decisioni assunte durante l'attività di certificazione.

33.2 La Giunta di Appello si compone di un numero variabile di soggetti da un minimo di tre ad un massimo di cinque, di cui uno nominato Presidente.

33.3 Il Consiglio di Amministrazione individua i membri della Giunta di Appello sulla base delle diverse competenze tecniche e/o legali, coerentemente alle attività di certificazione svolte dall'OdC.

I componenti della GdA non devono essere suscettibili a situazioni generanti conflitto d'interesse, quali ad esempio:

- a. essere coinvolti ~~implicati~~ nell'attività di certificazione di OCQ PR;
- b. aver intrattenuto rapporti di lavoro o fornito attività di consulenza nei confronti delle aziende sottoposte al controllo e ricorrenti negli ultimi 2 anni; in tal caso il membro della GdA non potrà partecipare alla gestione del relativo ricorso.

TITOLO VII **ORGANO DI CONTROLLO**

Art. 34 (Collegio sindacale)

34.1 L'assemblea ordinaria dei soci provvede alla nomina del Collegio sindacale.

34.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con deliberazione dei soci.

34.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 35 (Compiti)

35.1 Il Collegio sindacale, che deve essere costituito da revisori iscritti nell'apposito registro, esercita anche la revisione legale dei conti della Società, salvo che non sia altrimenti previsto inderogabilmente dalla legge. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento e Liquidazione)

36.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 *quater* e 2473;
- f) per deliberazione dell'Assemblea.

36.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

36.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

37.1 In caso di scioglimento della Società, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, dedotti il rimborso delle azioni detenute dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

38.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

39.1 La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

39.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 (Rinvio)

40.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Art. 41 (Clausola di conciliazione e poi compromissoria)

41.1 Le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione ed applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, cui le parti si riportano.

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale nominato dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento.

I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

41.2 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

41.3 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

41.4 La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei soci che fanno parte del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12.